



CITTA' DI TORINO

Allegato 1

La Circolare n. 2/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica evidenzia al paragrafo 7 i casi di dinieghi non consentiti.

Le Amministrazioni devono tener conto anche delle seguenti indicazioni e raccomandazioni operative:

- a. *Risposte parziali non motivate* - la risposta a ciascuna richiesta deve essere fatta nella sua interezza anche quando con un'unica domanda si chiede l'accesso ad una pluralità di dati o documenti. La risposta deve essere esaustiva e, nel caso di diniego parziale, deve essere fornita adeguata motivazione a ciascun gruppo di dati o documenti. Una risposta parziale che non motivi adeguatamente l'omissione della trasmissione di una parte dei dati o documenti equivale a un diniego illegittimo;
- b. *Risposte differite* - il differimento dell'accesso è ammesso soltanto quando ricorrano queste due condizioni:
 - che l'accesso possa comportare un pregiudizio concreto ad uno degli interessi pubblici o privati di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5-bis;
 - che quel pregiudizio abbia carattere transitorio, in quanto i limiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5-bis si applicano "unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato".

Nel caso ricorrano queste due condizioni l'accesso non deve essere negato ma è "sufficiente fare ricorso al potere del differimento" (art. 5-bis, c. 5). Tale potere deve essere motivato "con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5-bis";

- c. *Altre ipotesi di rifiuto non consentite* – come ribadito nelle Linee guida A.N.A.C. (§ 5), sono impropri e, quindi, illegittimi i dinieghi fondati su motivi diversi da quelli riconducibili ai limiti indicati dall'art. 5-bis (es. 1: non è legittimo un diniego di accesso in base all'argomento che i dati/documenti richiesti risalirebbero a data anteriore all'entrata in vigore del D. Lgs. 33/2013 o del D. Lgs. 97/2016; es. 2: non è legittimo il diniego se la conoscibilità del dato/documento potrebbe provocare un generico danno all'amministrazione o alla professionalità delle persone coinvolte; o per generiche ragioni di *confidenzialità delle informazioni*; o ancora per ragioni di opportunità o necessità di consultare gli organi di indirizzo politico);
- d. *Richieste "massive o manifestamente irragionevoli"* – Secondo le Linee guida A.N.A.C. (Allegato, § 5) l'Amministrazione è tenuta a consentire l'accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell'amministrazione. Tali circostanze devono essere adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto. In ogni caso è comunque necessario instaurare un "dialogo cooperativo" che consenta eventualmente di ridefinire l'oggetto della richiesta (§ 8 della Circolare n. 2/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica).